

# Via Caleppio Provvedimenti viabilistici temporanei

Il Comandante

Vista il verbale d'accertamento effettuato in data 17.03.2017, dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata e dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Zanica, dal quale risulta la pericolosità del muro perimetrale dell'immobile di proprietà della società "Gaffione", prospiciente la Via Caleppio;

Richiamata l'ordinanza nr. 18 del 17.03.2017 emessa dall'Ufficio Tecnico Urbanistica con la quale si ordina alla società Gaffione di intervenire e mettere in sicurezza l'immobile, evitando il pericolo di caduta dei muri perimetrali;

Ritenuto di accogliere la richiesta pervenuta dai responsabili degli Uffici Tecnici del Comune di Zanica di vietare la circolazione pedonale e veicolare lungo la Via Caleppio in corrispondenza dell'edificio pericolante;

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada D.lvo 285/1992 e successive modifiche;

Riconosciuta la competenza ad adottare il presente provvedimento;

a tutela della sicurezza della circolazione dei pedoni e dei veicoli,

## O R D I N A

**1. Istituzione del divieto di circolazione pedonale e veicolare nel tratto di Via Caleppio in corrispondenza dell'immobile pericolante di proprietà della società Gaffione fino ad avvenuta messa in sicurezza dell'immobile.**

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Comunale, nonché mediante l'apposizione di cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (almeno 48 ore prima se trattasi di divieto di sosta).

L'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici è incaricato della posa e del mantenimento delle transenne posizionate per isolare l'area. La Polizia Locale è incaricata del mantenimento della segnaletica in loco.

La Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n.285/92 (Nuovo CODICE DELLA Strada), curerà l'osservanza del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada Dlvo 285/1992 (posa di segnaletica stradale) , avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (con le modalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione del CdiS DPR 495/1992).

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso , entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia , ai sensi della legge 1034/1971, oppure , entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971 .

*Il Comandante  
Silvia Paladini*

